



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 03/09/2020

OGGETTO: DIVIETO SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE E DI BEVANDE ANALCOLICHE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO E DI PLASTICA, SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELLO STADIO COMUNALE MOCCAGATTA - STAGIONE CALCISTICA 2020/21

IL SINDACO

VISTA la comunicazione prot. n. 20086 del 28/08/2020, ns. prot. n. 65128 del 31/08/2020, con cui la Questura di Alessandria, prima dell'avvio della stagione calcistica 2020/2021, al fine di assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche e prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, propone di adottare alcune misure preventive in considerazione del numero di spettatori che prevedibilmente richiameranno gli incontri e del fatto che le misure adottate nelle scorse stagioni hanno ampiamente contribuito ad ottenere gli obiettivi previsti e a diminuire le problematiche connesse con l'abuso delle sostanze alcoliche.

in particolare si propone che negli esercizi pubblici ubicati sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2020/2021, disputate da: "U.S. Alessandria Calcio 1912", "Juventus U23", "Juventus Femminile" e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza, per tutta la durata della partita, comprese le due ore antecedenti l'inizio dell'incontro e un'ora e mezza dopo la fine dello stesso, sia fatto divieto assoluto di:

- somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori;
- somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

DATO ATTO che, stante l'attuale periodo di emergenza sanitaria ed il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 tali misure preventive saranno attivate quando sarà consentito l'accesso del pubblico alla struttura per assistere agli eventi sportivi;

CONSIDERATA quindi la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2020/2021 (comprese le gare di pre-campionato di quello 2021-2022) e comunque fino al 31/08/2021, per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

DATO ATTO che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e in particolare l'art. 7 comma 4;
- **VISTI:** il D.P.C.M. 07/08/2020 – le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative - il D.P.G.R 10/8/2020 N. 85 e successivi
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- Visto il D.lgs 59/2010;
- Visto il D.lgs. 114/98;
- Vista la L.R. 12/11/1999 n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

ORDINA

per ragioni di sicurezza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 per l'accesso al pubblico durante gli eventi sportivi, **ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali autorizzati sia in sede fissa che in forma itinerante**, ubicati sia all'interno che all'esterno dello stadio Moccagatta, nel raggio di 200 metri, di cui all'allegato elenco parte integrante della presente ordinanza, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2019/2020 disputate da: "U.S. Alessandria Calcio 1912", "Juventus U23", "Juventus Femminile" e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2021/2022) e comunque fino al 31/08/2021, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell'incontro, comprese le due ore antecedenti l'inizio della partita e un'ora e mezza dopo la fine della stessa, il divieto assoluto:

- **di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori;**
- **di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.**

Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell'area dell'impianto sportivo si dispone che:

- gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio (indicativamente dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00), pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;

- I supermercati ed esercizi di vicinato potranno derogare al divieto di vendita di bevande alcoliche e di bevande in lattine e contenitori di vetro e plastica soltanto se l'acquisto di tali prodotti rientrerà in una spesa complessiva e non singola.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell'azienda commerciale.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

DEMANDA

Al Settore Autonomo di Polizia Locale la notifica agli esercizi interessati e le verifiche di competenza.

Agli organi di Polizia il controllo circa la verifica dell'osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento è proponibile ricorso ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 al T.A.R. del Piemonte, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Alessandria, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza

IL SINDACO

Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO;1;18520887